



Programma Master and Back

Procedura integrativa all'Avviso pubblico 2012

Alta Formazione

P.O.R. FSE 2007-2013 Competitività regionale e occupazione
Asse IV – Capitale umano

Attività i.3.1

Percorsi di Alta Formazione
(Master and Back)

PROCEDURA INTEGRATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO 2012
ALTA FORMAZIONE

SOMMARIO

SOMMARIO	3
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	5
2. OBIETTIVI	6
3. AZIONI FINANZIABILI, RISORSE DESTINATE E PERCORSI FORMATIVI AMMESSI.....	7
3.1 PERCORSI FORMATIVI AMMESSI.....	8
4. DESTINATARI	10
5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....	12
5.1 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE	15
5.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI	20
5.3 AMBITO DISCIPLINARE	20
5.4 IMMODIFICABILITA' DEL PERCORSO.....	21
6. LA BORSA DI STUDIO.....	22
6.1 COMPOSIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO.....	22
6.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO	25
6.2.1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA	26
6.2.2. CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO.....	27
6.3 INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' CON ALTRE EROGAZIONI	29
7. REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE.....	31

7.1 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	31
7.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'INVIO CARTACEO	33
7.3 DOMANDE ERRONEE O INCOMPLETE	36
7.4 RIEPILOGO GENERALE DEGLI ELEMENTI PREVISTI A PENA DI INAMMISSIBILITA' E/O DI ESCLUSIONE	39
8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	42
9. ULTERIORI INFORMAZIONI	42
10. TUTELA DELLA PRIVACY.....	44

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Si richiamano:

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell' 11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell' 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16-10-2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- la Decisione Comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/07/2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/16 del 13/04/2006 "Presenza d'atto del Documento Strategico Regionale Preliminare";
- la Decisione Comunitaria di adozione del Programma Operativo FSE Regione Sardegna 2007/2013, Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/24 del 22/01/2008 "Presenza d'atto del Programma Operativo Regionale Sardegna – Competitività regionale e occupazione – FSE 2007-2013";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/23 del 04/02/2009 "PO FSE 2007-2013. Presenza d'atto del programma annuale 2009";
- la Decisione della Commissione Europea C (2012) n. 2362 del 03/04/2012 che modifica la Decisione C (2007) n. 6081;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23/2 del 29/5/2012 “Preso d'atto della decisione della Commissione Europea C (2012)2362 del 3.4.2012”;
- il “Vademecum per l'Operatore - Programma Operativo Regionale – Regione Sardegna FSE 2007-2013” Versione 3.0 – Novembre 2010;
- il documento “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo - P.O.R. Sardegna FSE 2007/2013” Versione 2.0 approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/6/2008 e modificata in data 6/9/2012;
- la Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 - Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego;
- l'Accordo del 04.02.2009 tra la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale nella qualità di Autorità di Gestione del POR Sardegna FSE 2007-2013 e l'Agenzia regionale per il lavoro per l'espletamento delle funzioni di organismo intermedio, ai sensi dell'art. 59, secondo paragrafo, del Regolamento (CE) N. 1083/2006;
- l'Avviso Pubblico 2012 Alta formazione, approvato con Determinazione n. 1744/ARL del 04.12.2012 e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 05.12.2012.

2. OBIETTIVI

La presente Procedura integrativa all'Avviso pubblico 2012 Alta formazione si pone come obiettivo quello di consentire ad un maggior numero di giovani laureati sardi di raggiungere un'eccellente preparazione al fine di accrescere le loro competenze e conoscenze e valorizzarne le capacità e le potenzialità professionali ed occupazionali, incentivando la frequenza di eccellenti percorsi di alta formazione erogati da università di riconosciuto prestigio internazionale operanti fuori dal territorio regionale.

In linea con quanto previsto dal POR Sardegna, per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che individua nella diffusione dell'innovazione e della conoscenza i fattori essenziali per

guidare i cambiamenti e sostenere i processi di miglioramento della competitività dei sistemi di impresa e dei contesti produttivi, la Regione Autonoma della Sardegna vuole favorire la crescita del livello di formazione e di preparazione professionale dei cittadini sardi.

In quest'ottica, il programma Master and Back prevede lo sviluppo di una serie di azioni volte a potenziare il sistema alta formazione/lavoro della Regione Autonoma della Sardegna nel suo complesso. La presente Procedura stabilisce i presupposti e le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto tesi a finanziare percorsi di alta formazione, organizzati da università operanti al di fuori del territorio regionale, che consentano ai giovani laureati sardi di portare avanti il proprio percorso formativo, accrescere le proprie competenze e svolgere un'esperienza di indubbio valore per la propria crescita personale e professionale.

3. AZIONI FINANZIABILI, RISORSE DESTINATE E PERCORSI FORMATIVI AMMESSI

La presente Procedura integrativa finanzia, in linea con l'Avviso pubblico 2012 Alta Formazione, la partecipazione a **master universitari**, svolti o da svolgersi presso **università operanti fuori dal territorio regionale**, attraverso l'erogazione di borse di studio finalizzate a sostenere finanziariamente i giovani laureati sardi che siano stati ammessi a frequentare i suddetti percorsi *post lauream*, incentivandone lo svolgimento presso università di prestigio internazionale e di indubbia eccellenza.

Gli interventi sono finanziati con le risorse del **Programma Operativo Regionale Sardegna per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Asse IV – Capitale Umano**.

L'importo della borsa di studio varia in funzione della situazione economica del candidato, calcolata secondo i parametri ISEE. Le modalità di calcolo del contributo sono regolate al paragrafo 6.1, lettera "b".

Nell'ambito dei fondi complessivamente stanziati per il programma Master and Back, la presente Procedura si propone di finanziare fino a un massimo di **50 borse di studio destinate alla frequenza di percorsi formativi *post lauream***, e comunque **per un valore massimo complessivo di € 1.750.000,00**.

I finanziamenti sono destinati a **percorsi che abbiano avuto inizio a partire dal 01/01/2012 o che abbiano effettivamente inizio entro il 30/11/2013** ed i candidati

dovranno presentare domanda entro il **30 settembre 2013**, seguendo le procedure indicate in modo più dettagliato ai successivi paragrafi.

Al termine della fase istruttoria saranno pubblicate le graduatorie, suddivise per ambito disciplinare. Le borse, infatti, sono ripartite sulla base dell'area disciplinare di riferimento del percorso prescelto, come di seguito specificato:

	<u>Ambito disciplinare</u>	<u>Ripartizione percentuale</u>	<u>Numero massimo di borse di studio finanziabili</u>
A	Engineering & Technology	40%	20
B	Life Sciences & Medicine	10%	5
C	Natural Sciences	10%	5
D	Social Sciences & Management	30%	15
E	Arts and Humanities	10%	5

Gli ambiti disciplinari utilizzati per la classificazione dei master universitari fanno riferimento a quelli previsti dalla graduatoria universitaria internazionale **QS World University Rankings 2012**, utilizzata anche come criterio di valutazione dei percorsi (cfr. par. 5.2 della presente Procedura).

Nel caso in cui non dovessero essere impegnati tutti i finanziamenti stanziati, questi saranno utilizzati per il finanziamento di ulteriori azioni nell'ambito del programma Master and Back.

Viceversa, **qualora venga raggiunto l'importo complessivo massimo, potrà essere ammesso a finanziamento un numero di borse inferiore a 50**, proporzionalmente ridotto secondo le proporzioni previste per ogni ambito disciplinare.

3.1 PERCORSI FORMATIVI AMMESSI

Per poter essere finanziati, i percorsi dovranno possedere tutti i requisiti di seguito elencati, che sono pertanto previsti a pena di inammissibilità.

Sono considerati finanziabili esclusivamente i **master di secondo livello erogati da università italiane**, sia pubbliche che private, riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, operanti fuori dal territorio regionale e i **master erogati da università estere**, sia pubbliche che private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale sul territorio in cui operano.

Sono ammissibili a finanziamento soltanto i percorsi formativi che rilasciano il **titolo finale di master universitario di secondo livello** o, esclusivamente nel caso di master erogati da università estere, i percorsi che rilasciano il **titolo finale di master universitario**.

Sono ammissibili a finanziamento anche i master erogati da scuole (ad es. *business school*) facenti capo ad un'università; limitatamente a questa tipologia è richiesto il rilascio del **titolo finale di master**.

Non potranno invece essere finanziati master di primo livello erogati da università italiane né master erogati da enti diversi dalle università.

Nel caso in cui il master sia organizzato da un consorzio di enti (che comprende università e non), sarà preso in considerazione l'ente che rilascia il titolo.

Qualora il percorso rilasci sia il titolo di master universitario che quello di master non universitario, sarà comunque considerato ammissibile al finanziamento, a condizione che venga garantito il rispetto degli altri requisiti richiesti.

Tutti i percorsi dovranno garantire una **durata minima complessiva** - tra formazione ed eventuale stage - **di almeno sei mesi** (o due trimestri) e dovranno prevedere un monte di lavoro pari ad almeno **1.500 ore complessive** tra lezioni frontali, laboratorio, eventuale stage e studio individuale, e/o **60 crediti formativi (CFU/ECTS)**.

I percorsi devono iniziare o aver avuto inizio successivamente al conseguimento da parte del candidato della laurea specialistica o a ciclo unico secondo il vecchio o il nuovo ordinamento.

Possono essere finanziati esclusivamente master **che abbiano avuto inizio a partire dal 01/01/2012 o che abbiano effettivamente inizio entro il 30/11/2013**; inoltre, tutti i percorsi **dovranno necessariamente concludersi** (con relativo conseguimento del titolo finale) **entro il termine del 30/06/2015, pena la revoca dell'intera borsa di studio eventualmente concessa**.

I percorsi dovranno svolgersi presso organismi operanti fuori dalla Sardegna, compresi eventuali periodi di didattica il cui svolgimento sia previsto in sedi diverse da quella principale. Non sono comunque finanziabili, anche se svolti fuori dalla Sardegna, percorsi il cui titolo finale sia rilasciato da un'università sarda oppure organizzati da consorzi in cui un'università sarda sia capofila.

Sono inoltre esclusi dal finanziamento i percorsi che prevedano una quota di formazione a distanza (da realizzarsi ad esempio per via telematica, mediante supporti audio-video o per corrispondenza) superiore al 20% delle ore complessive di didattica, anche se erogati da enti operanti al di fuori del territorio regionale.

La borsa per la frequenza dei master universitari sarà calcolata sulla base della durata e frequenza effettiva del percorso e per un periodo massimo di 18 mesi, fermi restando il diritto del candidato di partecipare a corsi di durata maggiore (con oneri ulteriori a proprio carico), che dovranno in ogni caso concludersi entro il termine ultimo del 30/06/2015, e la necessità di conseguire il titolo per ricevere il saldo finale della borsa di studio.

4. DESTINATARI

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti che siano in possesso dei seguenti **requisiti** secondo le modalità di seguito descritte:

a) alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico Alta formazione 2012 (05.12.2012) non avessero ancora compiuto **36 anni**. Limitatamente alle persone disabili ai sensi della Legge 68/1999, sono ammessi alla partecipazione coloro che, alla data di pubblicazione del medesimo Avviso, non avessero compiuto 41 anni;

b) alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione (cfr. par. 7.1) e per tutta la durata del percorso per il quale si richiede il finanziamento

- non siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- non siano stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna.

Il venir meno dei requisiti di cui al presente punto b), in data successiva alla presentazione della domanda, comporta l'inammissibilità della domanda stessa e/o la revoca del finanziamento concesso, con decorrenza dal verificarsi della causa di cessazione, e dovrà

essere comunicato agli uffici dell'Agenzia entro il termine di trenta giorni dal momento in cui il candidato abbia avuto conoscenza della medesima causa di cessazione.

c) alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione, o, comunque, alla data di scadenza della presente Procedura

- risultino **residenti in Sardegna** da almeno 3 anni oppure, in alternativa, abbiano avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e l'abbiano trasferita altrove per non più di 5 anni;
- abbiano conseguito il **diploma di laurea a ciclo unico** (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o il **diploma di laurea specialistica** (secondo le regole del nuovo ordinamento) con **votazione non inferiore a 100/110**. E' ammessa la partecipazione anche con un voto di laurea inferiore a 100/110 esclusivamente per coloro che abbiano ottenuto l'ammissione ad un percorso formativo erogato da una delle prime 30 università per ambito disciplinare secondo la classificazione *QS World University Rankings 2012*. Per le persone disabili, ai sensi della Legge 68/1999, la votazione non deve essere inferiore a 93/110. Nel caso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovrà essere presentata – in allegato alla domanda – la documentazione attestante l'equivalenza del titolo e del voto conseguito, con indicazione della durata legale del corso di studi, rilasciata dalle competenti Amministrazioni italiane (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Centri Servizi Amministrativi, Università etc.) che dichiarano l'equivalenza dei titoli stranieri ad analoghi titoli italiani. Per la dichiarazione di equivalenza del titolo non è ammissibile alcuna dichiarazione sostitutiva resa dal candidato¹; viceversa, per l'equivalenza del voto, il candidato potrà presentare una dichiarazione sostitutiva della conversione, corredata di tutti gli elementi utili alla valutazione (voto originale, descrizione del sistema valutativo estero, tabelle di raffronto e formule matematiche di conversione), fermo restando il potere dell'amministrazione di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete.

E' inoltre **condizione di ammissibilità della domanda** l'aver ottenuto, alla data di presentazione per via telematica della stessa, **l'ammissione incondizionata al percorso prescelto** ed essere in possesso di un'idonea **lettera di accettazione**. Le informazioni

¹ In particolare, nei casi di titoli conseguiti all'estero non saranno ritenuti validi ai fini della partecipazione alla presente Procedura titoli quali *Bachelor* o altri titoli equivalenti ad una laurea di primo livello in Italia.

contenute in tale documento dovranno essere indicate – a pena di inammissibilità – all'interno della domanda di partecipazione trasmessa per via telematica e il documento stesso, con le modalità indicate al par. 7.2, dovrà essere allegato alla domanda in formato cartaceo.

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura coloro che abbiano già beneficiato di borse di studio regionali, dal 1 gennaio 2002 (si intendono esclusivamente le borse di studio regionali ex L.R. n. 28 del 1984, L.R. n. 4 del 2000, L.R. n. 7 del 2002 rilasciate per le medesime finalità per cui si intende concorrere) nonché di qualsiasi tipologia di finanziamento nell'ambito del Programma Master and Back.

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Le domande saranno valutate attraverso l'attribuzione ad ogni candidato di un **punteggio complessivo** derivante dalla somma di valori, basati su parametri oggettivi di applicazione automatica, attribuiti in parte sulla base delle caratteristiche del curriculum vitae personale del candidato e in parte per il prestigio dell'università ospitante, come descritto ai paragrafi successivi.

In base all'attribuzione dei punteggi, verranno stilate **graduatorie distinte in funzione dell'ambito disciplinare di riferimento**, così come specificato al paragrafo 3.

In caso di parità di punteggio, sarà attribuita la posizione più favorevole al candidato più giovane d'età.

Non saranno considerate ammissibili - e **non saranno quindi inserite in graduatoria** - le domande cui risulterà attribuito un **punteggio complessivo inferiore a 26 punti (soglia minima di ammissibilità)**.

L'attività **istruttoria** si concluderà, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza della Procedura, a meno che il numero delle istanze pervenute e/o gli adempimenti conseguenti ad eventuali irregolarità delle stesse non giustifichino tempi più lunghi.

Le domande di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, essere presentate per via **telematica** seguendo l'iter previsto dalla presente Procedura e, una volta ottenuta la

convalida da parte del sistema informatico, dovranno essere stampate e trasmesse in busta chiusa, secondo le modalità previste al paragrafo 7.

L'istruttoria si articolerà in una prima fase dedicata alla formazione di una **graduatoria preliminare**, ad esclusivo uso interno, che sarà stilata tenendo conto esclusivamente degli elementi risultanti dalle domande di partecipazione pervenute per via **telematica**.

Successivamente, in una seconda fase, gli uffici procederanno all'**apertura delle buste e alla verifica della regolarità della documentazione inviata in formato cartaceo, con riferimento alle sole istanze classificatesi nella graduatoria in posizione utile ai fini dell'ottenimento della borsa di studio.**

Nel caso in cui sulle domande esaminate si riscontrassero **irregolarità o cause di inammissibilità**, si procederà all'esclusione dei candidati e la verifica andrà a scorrimento fino a coprire tutte le posizioni utili in graduatoria.

Per ragioni di economia nello svolgimento dell'istruttoria, **non saranno né aperte né sottoposte a verifica le buste contenenti domande di partecipazione non posizionate utilmente nella graduatoria**, salvo che l'apertura si renda necessaria ai fini della protocollazione per mancanza nel plico esterno delle diciture richieste al paragrafo 7.1.

Le borse di studio saranno assegnate seguendo l'ordine della **graduatoria** e fino al raggiungimento dei limiti di cui al par. 3, secondo la ripartizione indicata ai medesimi paragrafi.

Al termine dell'istruttoria, con determinazione del Responsabile della Linea di Attività Master and Back del PO FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, verrà disposta l'approvazione delle graduatorie a cui seguirà la pubblicazione sul sito ufficiale dedicato al programma (www.regione.sardegna.it/masterandback) dell'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, con specificazione di quelli non aventi punteggio utile al termine della prima fase istruttoria e di quelli esclusi a seguito delle verifiche di cui alla seconda fase.

La **pubblicazione della graduatoria** costituirà notifica a tutti gli interessati che potranno eventualmente proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, a pena di decadenza, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione medesima.

I soli destinatari delle borse di studio riceveranno, comunque, una **comunicazione scritta di concessione** del finanziamento da parte dell'amministrazione, contenente tutti i dettagli per l'erogazione del finanziamento e l'elenco dei documenti necessari per l'espletamento della pratica (quali a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo: giustificativi in originale dei costi sostenuti per tasse di iscrizione e frequenza, attestazione originale dell'università concernente l'inizio e la durata del percorso, relazioni sulle attività svolte e certificazione originale di conseguimento del titolo finale).

Nell'ipotesi di impossibilità di erogare il finanziamento per **mancata o irregolare trasmissione** – da parte del destinatario del finanziamento – di tutta la **documentazione** richiesta, l'amministrazione dichiarerà decaduti dai benefici della borsa i candidati inadempienti e provvederà alla **riassegnazione** della borsa ai candidati che seguono nella graduatoria di riferimento, previa verifica della permanenza dell'interesse alla borsa, fino a raggiungere il limite massimo di borse finanziabili previsto per ogni ambito disciplinare.

I destinatari hanno facoltà di **rinunciare** alla borsa in qualunque momento, trasmettendo all'Agenzia apposita comunicazione, firmata in originale e con allegata copia del documento d'identità. Le borse di studio oggetto di rinuncia saranno **riassegnate** ai candidati che seguono nella graduatoria di riferimento, previa verifica della permanenza dell'interesse alla borsa, fino a raggiungere il limite massimo di borse finanziabili previsto per ogni ambito disciplinare. Sarà cura dei destinatari comunicare con la massima tempestività all'Agenzia la propria volontà di rinunciare, al fine di consentire la partecipazione ad altri candidati. Nel caso in cui, al momento della rinuncia, il finanziamento sia già stato erogato, anche solo parzialmente, si applicherà quanto disposto al par. 6.2.2 - Interruzione anticipata.

Con riferimento sia all'ipotesi di rinuncia che a quella di mancata o irregolare documentazione, **la riassegnazione delle borse di studio non sarà più possibile una volta trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie**. Decorsi i termini per la riassegnazione, le risorse eventualmente non impegnate saranno utilizzate per il finanziamento di ulteriori azioni nell'ambito del programma Master and Back.

5.1 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE

Relativamente al curriculum vitae dei candidati saranno attribuiti punteggi oggettivi di applicazione automatica, sulla base dei parametri ed entro i limiti massimi previsti nelle tabelle riportate nei paragrafi seguenti, inerenti alle seguenti caratteristiche:

a) voto di laurea specialistica o a ciclo unico

Sarà attribuito un punteggio per il **voto conseguito al termine del percorso formativo universitario** (per le lauree conseguite con il nuovo ordinamento si terrà quindi conto del solo voto ottenuto nel biennio specialistico o magistrale). Per le persone disabili ai sensi della L. 68/1999, il punteggio attribuito per la votazione minima di 93/100 è assimilato al punteggio di norma attribuito al 100/110 sino ad equiparare il 104/110 al 110 e lode. Per coloro che, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 4, lettera c, siano ammessi alla partecipazione pur avendo un voto di laurea inferiore a 100/110 (possibilità prevista esclusivamente per candidati ammessi a frequentare un percorso formativo erogato da una delle prime 30 università per ambito disciplinare secondo la classificazione *QS World University Rankings 2012*), il punteggio attribuito relativamente alla voce "voto laurea" sarà pari a zero.

Nei casi in cui il voto non sia espresso su base 110, è richiesta la presentazione da parte del candidato – in allegato alla domanda – di documentazione attestante la conversione del voto conseguito, con indicazione della durata legale del corso di studi, rilasciata dal Ministero competente, dall'Autorità Diplomatica di competenza o da un'università o istituto d'istruzione universitaria italiana. Per la dichiarazione di equivalenza del voto vale quanto previsto alla lettera c) del paragrafo 4.

b) durata degli studi

Il punteggio terrà conto della **durata effettiva** del percorso formativo universitario complessivamente svolto dal candidato rispetto alla **durata legale** prevista per il corso di studi frequentato (inclusi anni fuori corso, anni di iscrizione come "ripetente" o analoghe diciture, ad esclusione di eventuali anni in cui il candidato risultasse ufficialmente non iscritto all'università). Per le lauree non a ciclo unico, la durata degli studi sarà computata sommando la durata del corso di laurea triennale o primo livello con quella della laurea specialistica o secondo livello, anche qualora uno o entrambi i corsi di laurea si siano svolti all'estero.

c) età del candidato

Il punteggio attribuito per l'età del candidato farà riferimento **alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico Alta formazione 2012 (05.12.2012)**.

d) titoli ulteriori rispetto alla laurea

Si terrà conto esclusivamente dei titoli già **conseguiti alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione**, purché riconducibili ad una delle categorie elencate all'interno della tabella che segue, alla sezione d). Eventuali percorsi ancora in fase di svolgimento, per i quali non sia possibile dimostrare l'effettivo conseguimento del titolo, non potranno essere considerati neppure parzialmente ai fini dell'attribuzione del punteggio. Inoltre, **non potrà essere attribuito alcun punteggio per il percorso per il quale si presenta domanda di finanziamento, anche se già concluso**.

e) tirocini formativi e piani di inserimento professionale *post lauream*

Saranno valutati esclusivamente:

- i tirocini formativi e di orientamento, purché iniziati successivamente al conseguimento della laurea a ciclo unico o alla laurea di secondo livello (secondo il nuovo ordinamento), e **solo se svolti ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 o, nel caso di tirocini all'estero, in base alla normativa vigente nel paese di svolgimento del percorso**. In nessun caso potrà essere attribuito punteggio al tirocinio o stage svolto all'interno del percorso formativo per il quale si richiede il finanziamento;
- i piani di inserimento professionale, purché iniziati successivamente al conseguimento della laurea a ciclo unico o alla laurea di secondo livello (secondo il nuovo ordinamento), e **solo se svolti ai sensi della L. 19 luglio 1994, n. 451, art. 15, L. 20 marzo 1998, n. 52, art. 1 comma 6, L. 28 novembre 1996, n. 608, art. 9 octies**.

Il punteggio sarà attribuito, su base mensile, per la durata del percorso o dei percorsi svolti. Qualora la durata del percorso comprenda frazioni di mese, il periodo complessivamente considerato sarà approssimato per eccesso nel caso in cui la frazione sia pari o superiore a 15 giorni, per difetto se inferiore. Nell'ipotesi di tirocini o piani di inserimento in corso di svolgimento, si terrà conto solamente dei periodi maturati **alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione**. Il computo delle mensilità verrà fatto in base

alla data di effettivo inizio di ciascun percorso (ad esempio: percorso dal 5 agosto al 17 settembre sarà pari a 1 mese e 12 giorni).

Qualora il candidato indichi due o più esperienze svolte contemporaneamente (all'interno della presente categoria), sarà considerata utile, ai fini dell'attribuzione del punteggio, soltanto un'esperienza; nel caso in cui queste siano state svolte in contemporanea solo parzialmente, sarà attribuito punteggio ai mesi non concomitanti e il periodo di concomitanza sarà valutato soltanto una volta.

f) esperienze professionali

Sono valutabili esclusivamente le esperienze lavorative **certificabili attraverso un contratto di lavoro o documentazione equivalente**. Il punteggio sarà attribuito, su base mensile, per la durata dell'esperienza o delle esperienze svolte. Qualora la durata comprenda frazioni di mese, il periodo complessivamente considerato sarà approssimato per eccesso nel caso in cui la frazione sia pari o superiore a 15 giorni, per difetto se inferiore. Nell'ipotesi di contratti di lavoro in corso di svolgimento, si terrà conto solamente dei periodi maturati **alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione**.

Qualora il candidato indichi due o più esperienze svolte contemporaneamente (all'interno della presente categoria), sarà considerata utile, ai fini dell'attribuzione del punteggio, soltanto un'esperienza; nel caso in cui queste siano state svolte in contemporanea solo parzialmente, sarà attribuito punteggio ai mesi non concomitanti e il periodo di concomitanza sarà valutato soltanto una volta. Il computo delle mensilità verrà fatto in base alla data di effettivo inizio di ciascuna esperienza (ad esempio: attività dal 5 agosto al 17 settembre sarà pari a 1 mese e 12 giorni).

TABELLA PUNTEGGI CURRICULUM VITAE

a) voto laurea specialistica o a ciclo unico	Punteggio
100	0
101	2
102	4
103	6
104	8
105	10
106	12
107	14
108	16
109	18
110	19
110 e lode	20
b) durata degli studi	Punteggio
entro i tempi previsti dal tipo di laurea	6
1 anno eccedente la durata legale	3
2 anni eccedenti la durata legale	1
3 anni e più eccedenti la durata legale	0

c) età del candidato	Punteggio
Meno di 25 anni	4
Da 25 a 27 anni	3
Da 28 a 30 anni	2
Da 31 a 33 anni	1
34 anni o più	0
d) titoli ulteriori rispetto alla laurea	Punteggio
Dottorato di ricerca	4
Corso di specializzazione della durata di almeno due anni presso scuola universitaria italiana appartenente agli studi universitari di terzo ciclo, con rilascio di Diploma di Specializzazione	4
Master universitario di II livello in Italia o master universitario all'estero	3
Master non universitario di almeno 6 mesi	2
Ulteriore titolo di laurea specialistica o a ciclo unico	2
Master universitario di I livello svolto in Italia	1
<i>Punteggio complessivo massimo attribuibile: 4 punti</i>	
e) tirocini formativi e piani di inserimento professionale <i>post-lauream</i>	Punteggio
<i>Punteggio complessivo massimo attribuibile: 2 punti (equivalgono a 20 mesi)</i>	0,10 per ogni mese di attività continuativa
f) esperienze professionali	Punteggio
<i>Punteggio complessivo massimo attribuibile: 4 punti (equivalgono a 40 mesi)</i>	0,10 per ogni mese di attività continuativa

5.2 VALUTAZIONE DEI PERCORSI

Per la valutazione dei percorsi verranno attribuiti punteggi oggettivi di applicazione automatica con riferimento al **prestigio dell'università ospitante secondo le classifiche ufficiali QS World University Rankings 2012 per ambito disciplinare (posizioni da 1 a 300)**, sulla base dei parametri ed entro i limiti massimi previsti nelle tabelle allegate alla presente Procedura (Allegato 1).

Il punteggio sarà attribuito sulla base della posizione rivestita nella suddetta graduatoria, relativa all'ambito disciplinare di riferimento, **dall'università che eroga il percorso**, a partire **da un minimo di 10 punti fino ad un massimo di 60**, così come indicato nelle tabelle allegate, suddivise per ambito disciplinare.

Per i percorsi organizzati da università non presenti nella suddetta classifica il punteggio sarà pari a zero.

In caso di percorsi organizzati da consorzi di università, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata la posizione in graduatoria dell'**università che rilascia il titolo**. Qualora il titolo sia rilasciato da due o più enti, il percorso sarà valutato sulla base dell'università che detiene la posizione in graduatoria più favorevole.

In caso di percorsi organizzati da scuole (ad es. *business school*) facenti capo a un'università, sarà attribuito il punteggio dell'università di riferimento.

5.3 AMBITO DISCIPLINARE

L'ambito disciplinare di riferimento **dovrà essere dichiarato – a pena di esclusione – dall'Università ospitante**, e in particolare dal responsabile del percorso, in sede di compilazione della lettera di accettazione, attraverso **l'indicazione di una tra le cinque categorie previste dalla presente Procedura** (cfr. par. 3).

Le Università sono tenute a valutare compiutamente la piena attinenza del percorso con l'ambito dichiarato, sulla base del contenuto delle varie attività formative.

In caso di percorsi interdisciplinari non è comunque ammissibile l'indicazione di più ambiti, ma si dovrà identificare, a pena di esclusione, l'ambito prevalente.

Non saranno ritenute ammissibili le domande in cui, nella lettera di accettazione, sia stata omessa l'indicazione dell'ambito disciplinare, oppure sia stato indicato più di un ambito disciplinare da parte del responsabile del percorso formativo.

Nell'ipotesi in cui il medesimo percorso venga erroneamente inserito dall'Università, per candidati diversi, in ambiti disciplinari differenti, o qualora l'ambito dichiarato appaia manifestamente ed inequivocabilmente incongruente rispetto al percorso, l'Agenzia provvederà a sospendere temporaneamente il singolo procedimento per richiedere chiarimenti all'Università sul contenuto del percorso, disponendo d'ufficio, se necessario, le conseguenti rettifiche delle graduatorie sulla base dei chiarimenti ricevuti.

Poiché ai fini della compilazione della graduatoria preliminare e dell'istruttoria si terrà conto esclusivamente della domanda presentata online, **il candidato è tenuto a verificare attentamente che l'ambito disciplinare inserito nella domanda telematica sia conforme alla lettera d'accettazione.** Conseguentemente, se a seguito della pubblicazione delle graduatorie il candidato non si posizionasse utilmente, non potrà richiedere rettifiche d'ufficio adducendo errori rispetto al contenuto della lettera di accettazione.

Se, viceversa, il candidato abbia indicato nella domanda online un ambito disciplinare non conforme alla lettera di accettazione e – posizionatosi utilmente – tale discrepanza sia rilevata in istruttoria, l'Agenzia provvederà a rettificare d'ufficio l'ambito e la graduatoria di riferimento, dando prevalenza a quanto dichiarato dall'Università, anche se ciò dovesse comportare la non ammissione al finanziamento.

Fatti salvi i casi sopra indicati, l'Agenzia non potrà interferire nella discrezionalità dell'Università nella identificazione dell'ambito disciplinare.

5.4 IMMODIFICABILITA' DEL PERCORSO

Si precisa infine che, a garanzia della correttezza della valutazione e della successiva formazione delle graduatorie, la borsa sarà erogata esclusivamente per il percorso per il quale sia stata presentata domanda.

Pertanto, in caso di annullamento o soppressione del corso o per ogni ulteriore motivo indipendente dalla volontà del candidato che non consenta la partecipazione al percorso prescelto, la domanda sarà considerata inammissibile oppure, qualora sia già stata spedita

la lettera di concessione, si provvederà alla revoca del finanziamento. Il verificarsi di una delle ipotesi appena elencate prima della scadenza del termine di presentazione delle domande (di cui al paragrafo 7) dà diritto al candidato di ripresentare una nuova domanda, inoltrando tempestivamente all'Agenzia una dichiarazione motivata di annullamento dell'istanza precedente. Per le modalità di annullamento dovrà essere applicato quanto previsto al par. 7.3.

In nessun caso sarà consentito, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, sostituire il percorso prescelto con altro percorso differente da quello per il quale è stata presentata richiesta.

6. LA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio Master and Back spetta al candidato la cui domanda sia risultata ammissibile al finanziamento sulla base della verifica dei requisiti e si sia collocata in posizione utile nella graduatoria a seguito della valutazione del curriculum e del percorso prescelto, secondo le procedure descritte ai paragrafi precedenti ed in conformità con quanto previsto dal "Vademecum per l'Operatore - Programma Operativo Regionale Regione Sardegna FSE 2007-2013", versione 3.0 (cfr. par. 3.3.3.7).

6.1 COMPOSIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio si compone di due parti:

a) tasse di iscrizione e di frequenza

Il rimborso dei costi relativi alle tasse di iscrizione e di frequenza del percorso sarà riconosciuto e concesso al candidato secondo i parametri di seguito indicati:

- qualora il percorso di alta formazione si svolga presso una **università inclusa tra le prime 30 al mondo** per ambito disciplinare secondo la classifica internazionale *QS World University Rankings 2012*, le tasse di iscrizione e frequenza saranno riconosciute per l'intero ammontare previsto in relazione al percorso prescelto;
- per percorsi da svolgersi presso **università non incluse tra le prime 30 al mondo** per ambito disciplinare secondo la classifica internazionale *QS World University Rankings 2012*, sull'importo riconosciuto relativamente alle tasse di iscrizione e

frequenza saranno applicate le seguenti limitazioni: per percorsi di durata pari o inferiore a un anno potrà essere riconosciuto un importo massimo di €12.000,00; qualora il percorso formativo abbia una durata superiore a 12 mesi e fino a 18 mesi, il limite massimo di €12.000,00 sarà aumentato di €1.000,00 per ogni mese ulteriore; infine, per percorsi di durata pari o superiore a 18 mesi, sarà riconosciuto un importo massimo di €18.000,00.

b) contributo economico

Oltre al rimborso dei costi delle tasse di iscrizione e frequenza, la borsa comprende l'erogazione di un contributo economico connesso allo svolgimento delle attività previste dal percorso prescelto.

Il contributo erogato varia in funzione della situazione economica familiare del candidato, calcolata secondo i parametri ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), riferito all'anno 2012 e dichiarato, a pena di decadenza, in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

I candidati avranno cura di calcolare la situazione economica familiare secondo i parametri ISEE, tenuto conto che essa non coincide con la situazione reddituale in quanto per il calcolo devono essere presi in considerazione anche elementi concernenti il patrimonio, mobiliare ed immobiliare, e le caratteristiche del nucleo familiare di appartenenza.

Il **valore lordo del contributo economico** si ottiene attraverso i passaggi di seguito descritti.

All'**importo base**, ottenuto moltiplicando **€ 2.000,00** per il numero di mesi di durata del percorso, viene **sottratta una quota complessiva** calcolata secondo i seguenti parametri:

Fascia reddito ISEE (in Euro)	Calcolo della quota complessiva da sottrarre all'importo base (in Euro)
maggiore di 80.000,00	1.600 + (Durata in mesi del percorso X 400)
compreso tra 55.000,01 e 80.000,00	800 + (Durata in mesi del percorso X 200)
compreso tra 35.000,01 e 55.000,00	400 + (Durata in mesi del percorso X 100)
minore o uguale a 35.000,00	nessuna quota

Ad esempio, se il destinatario dichiara una situazione economica (in base ai parametri ISEE) di €38.500,00, per la frequenza di un percorso della durata di 18 mesi, verrà applicata al contributo una quota in diminuzione pari a:

$$400 + (18 \times 100) = 2.200$$

e pertanto il contributo economico concesso sarà pari a:

$$(\text{€}2.000,00 \times 18) - \text{€}2.200,00 = \text{€}33.800,00.$$

L'eventuale detrazione secondo la procedura sopra descritta riguarda la sola parte "contributo economico" della borsa, non incidendo invece sulla quota relativa alle "tasse di iscrizione e frequenza", che sarà rimborsata secondo i limiti e le modalità di cui al punto a) del presente paragrafo.

I candidati destinatari della borsa Master and Back sono tenuti quindi a dichiarare, a pena di decadenza al momento di presentazione della domanda di partecipazione, la situazione economica di riferimento (da intendersi quale quella dell'intero nucleo familiare) sulla base della certificazione ISEE riferita all'anno 2012.

Il candidato ha facoltà di astenersi dal rendere la dichiarazione sulla situazione economica familiare; in tal caso il contributo sarà diminuito della quota corrispondente alla fascia di reddito "maggiore di 80.000,00". Non saranno prese in considerazione dichiarazioni rese successivamente alla scadenza dei termini di partecipazione alla presente Procedura.

Per i candidati con disabilità che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, abbiano diritto all'indennità o all'assegno di accompagnamento, è prevista la possibilità di avvalersi di un contributo integrativo pari a € 700,00 mensili per il periodo di fruizione della borsa, previa presentazione, a pena di decadenza al momento di presentazione della domanda di partecipazione, di apposita richiesta alla quale dovrà essere allegata idonea documentazione attestante l'appartenenza del candidato alla categoria descritta.

Tutti i valori indicati in relazione al contributo economico si intendono **al lordo delle ritenute previste dalla legislazione vigente in materia fiscale**.

Per la frequenza di master universitari il contributo potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di 18 mesi, fermi restando il diritto del candidato di partecipare a corsi di durata maggiore (con oneri ulteriori a proprio carico), che dovranno in ogni caso concludersi entro

il termine ultimo del 30/06/2015, e la necessità di conseguire il titolo per ottenere il saldo finale.

L'università ospitante dovrà indicare, all'interno della lettera di accettazione, le date di effettivo inizio (inteso come avvio delle attività continuative previste) e di termine del percorso (conseguimento del titolo), nonché la durata complessiva prevista in mesi.

Il computo delle mensilità verrà fatto in base alla data di effettivo inizio di ciascun percorso (ad esempio: la durata di un percorso che va dal 5 settembre 2012 al 17 giugno 2013 sarà pari a 9 mesi e 12 giorni).

Qualora nella domanda online e/o nella lettera di accettazione venga indicata una durata in mesi maggiore di quella risultante dal calcolo delle date e da tale calcolo risulti un periodo che per l'ultimo mese è pari ad una frazione, la durata del percorso sarà calcolata approssimando per eccesso l'ultima mensilità nel caso in cui sia pari o superiore a 15 giorni, per difetto se inferiore. (ad esempio: se la durata complessiva dichiarata è di 13 mesi e dalle date di inizio e termine del percorso risulta una durata pari a 12 mesi e 14 giorni, il periodo complessivo considerato sarà di 12 mesi).

Per determinare l'ammontare complessivo del contributo economico oggetto di concessione si terrà conto della durata del corso così come indicata all'interno della domanda di partecipazione e della lettera di accettazione allegata, secondo le modalità precedentemente indicate, fermo l'obbligo dell'Agenzia di verificare, al termine dei percorsi, l'effettivo svolgimento delle attività previste ed eventualmente decurtare dall'importo inizialmente concesso una somma pari alle attività previste ma non documentate come effettivamente svolte.

Non potranno essere riconosciuti in fasi successive importi superiori rispetto a quanto dovuto in base ai dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

6.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO

La borsa di studio prevede l'erogazione:

- anticipata delle **tasse di iscrizione e di frequenza**, secondo quanto previsto al paragrafo 6.1;
- in diverse *tranches* per il **contributo economico**; in particolare sarà erogata un'anticipazione dell'80% a seguito dell'assegnazione della borsa e un saldo finale del

20%, previa presentazione delle relazioni trimestrali sull'attività svolta e della certificazione del conseguimento del titolo finale, rilasciata dall'organismo ospitante, comprovante l'avvenuto completamento del percorso. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di tale documentazione.

L'erogazione delle somme è subordinata alla **presentazione dei documenti** richiesti nella lettera di concessione e nelle successive comunicazioni dell'Agenzia. Sarà onere del candidato provvedere al reperimento e all'invio della documentazione richiesta dalla presente Procedura e dalle comunicazioni successive, secondo le modalità indicate.

Si specifica che l'erogazione delle somme relative all'anticipazione è in ogni caso subordinata all'effettivo avvio del percorso formativo, in linea con quanto previsto dal "Vademecum per l'Operatore - Programma Operativo Regionale – Regione Sardegna FSE 2007-2013" Versione 3.0 – Novembre 2010.

Tutta la documentazione presentata ai fini dell'erogazione della borsa dovrà essere in **lingua italiana** o, se prodotta in lingua straniera, corredata da **traduzione** in lingua italiana secondo le modalità di seguito indicate.

La veridicità della traduzione dovrà essere attestata dagli organismi preposti, o, in alternativa, dal candidato sotto la propria responsabilità. In tal caso il candidato dovrà redigere un'apposita dichiarazione, in calce alla traduzione effettuata, datata e sottoscritta in originale e redatta secondo quanto previsto dal DPR 445/2000.

6.2.1 CONDIZIONI DI EROGAZIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA

L'ammontare complessivo delle tasse di iscrizione e frequenza dovrà essere indicato con esattezza all'interno della domanda di partecipazione e della lettera di accettazione allegata. Non saranno riconosciuti in fasi successive importi superiori a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

In seguito all'eventuale assegnazione della borsa, il diritto al rimborso delle tasse di iscrizione e di frequenza è subordinato alla presentazione della documentazione comprovante l'importo esatto corrisposto o da corrispondere all'Università, come meglio specificata nella lettera di concessione e nelle successive comunicazioni dell'Agenzia.

6.2.2. CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il diritto a percepire il contributo è subordinato alla dimostrazione da parte del candidato di aver effettivamente partecipato alle attività previste. Il destinatario della borsa Master and Back ha pertanto l'obbligo di presentare trimestralmente all'Agenzia una relazione dettagliata sull'attività svolta, compilata secondo il *fac-simile* che sarà fornito in sede di concessione della borsa di studio, redatta su carta intestata dell'organismo ospitante e firmata per esteso in originale dal referente del percorso prescelto.

Le relazioni trimestrali devono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre; la mancata presentazione all'Agenzia della suddetta relazione trimestrale comporterà la decurtazione della borsa proporzionalmente al periodo non documentato.

Nel caso di percorsi già conclusi o in corso di svolgimento al momento di concessione della borsa di studio, dovrà essere presentata un'unica relazione dalla quale risulti lo svolgimento delle attività per l'intero periodo trascorso, entro il mese successivo al ricevimento della lettera di concessione della borsa.

Al termine del percorso il candidato dovrà presentare un certificato rilasciato dall'organismo ospitante dal quale risulti inequivocabilmente il conseguimento del titolo. In mancanza della certificazione del titolo finale il destinatario della borsa di studio perderà in ogni caso il diritto di conseguire il saldo anche se abbia documentato lo svolgimento di tutte le attività previste; nell'ipotesi di assenza o irregolarità, anche solo di una delle relazioni trimestrali, l'amministrazione provvederà inoltre a decurtare proporzionalmente la borsa ed a richiedere, se necessario, il rimborso delle somme lorde già corrisposte in proporzione ai periodi non documentati.

Fermo restando quanto indicato al par. 3.1 ("I percorsi dovranno svolgersi presso organismi operanti fuori dalla Sardegna, compresi eventuali periodi di didattica il cui svolgimento sia previsto in sedi diverse da quella principale"), eventuali periodi di stage svolti all'interno del territorio regionale non sono da considerarsi finanziabili e, pertanto, determineranno la decurtazione della borsa di studio in proporzione al periodo svolto in Sardegna.

Interruzione anticipata

Il destinatario della borsa di studio è tenuto ad attuare il percorso formativo per il quale ha ricevuto il contributo fino alla conclusione dello stesso. E' comunque possibile, in qualunque

momento ed indipendentemente dai motivi, procedere all'interruzione anticipata del percorso, dandone tempestiva comunicazione scritta all'amministrazione. In tal caso, il destinatario dovrà restituire l'importo della borsa di studio relativo al periodo che decorre dalla data di interruzione, con riferimento sia alle tasse di iscrizione e di frequenza già erogate ma non ancora sostenute che al contributo economico lordo relativo al periodo non documentato con le idonee attestazioni di svolgimento delle attività.

Anche per l'ipotesi di interruzione anticipata, la mancanza della certificazione del titolo finale comporta la perdita per il destinatario della borsa di studio del diritto di conseguire il saldo.

Sospensioni, ritardi e variazioni

Nel caso in cui, per circostanze imprevedibili al momento della presentazione della domanda di partecipazione e oggettivamente non imputabili al destinatario della borsa, lo svolgimento del percorso dovesse subire una sospensione temporanea, dei ritardi o comunque delle variazioni della durata (intendendosi esclusivamente variazioni in aumento) o della data iniziale/finale indicata nella domanda, il candidato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia. Qualora il percorso prescelto venga comunque completato con successo e tutto il periodo di effettivo svolgimento risulti documentato, l'importo complessivo della borsa non subirà variazioni e il saldo sarà erogato in seguito al conseguimento del titolo finale.

Le variazioni riguardanti le date o la durata complessiva del percorso non possono, in nessun caso, dare luogo alla corresponsione di somme in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda di partecipazione e nella lettera di accettazione.

Tutela della maternità

Al fine di sostenere concretamente il principio di pari opportunità e favorire la partecipazione femminile all'azione formativa, l'Agenzia regionale per il lavoro consente alla candidata che si trovi in stato di gravidanza durante lo svolgimento del percorso di alta formazione di sospendere temporaneamente la frequenza dello stesso. Tale sospensione deve comunque essere compatibile con la prosecuzione del percorso formativo ed espressamente autorizzata dall'università ospitante, in mancanza di tali requisiti è sempre facoltà della giovane procedere all'interruzione anticipata del percorso secondo quanto previsto al paragrafo "Interruzione anticipata". La sospensione del percorso è consentita nel

periodo che comprende gli ultimi tre mesi di gravidanza e i primi sette mesi di vita del bambino, anche se, in presenza di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, certificate da un medico specialista, la sospensione può essere concessa in qualsiasi momento anche nei periodi antecedenti gli ultimi tre mesi di gravidanza. L'accesso ai benefici della sospensione per maternità presuppone che lo stato di gravidanza venga tempestivamente comunicato all'Agenzia regionale per il lavoro, congiuntamente alla certificazione medica ed all'autorizzazione alla sospensione da parte dell'università ospitante. Per il periodo di maternità verrà integralmente sospesa l'erogazione del finanziamento.

Restituzione di importi

In caso di anticipata interruzione, carenza di documentazione o qualsiasi altro motivo per il quale si renda necessaria la restituzione, totale o parziale, della borsa di studio, potranno essere richieste – come precedentemente specificato – sia le somme relative alle tasse di iscrizione eventualmente non ancora versate che il contributo economico relativo al periodo non documentato. La restituzione della parte "contributo economico" dovrà avvenire **al lordo delle ritenute fiscali** operate dall'Agenzia. Sarà onere del destinatario della borsa recuperare le somme corrispondenti a tali ritenute in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le modalità e nella misura previste dalla normativa.

6.3 INCOMPATIBILITA' E NON CUMULABILITA' CON ALTRE EROGAZIONI

La fruizione dei benefici di cui alla presente Procedura è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa, di tipo dipendente, parasubordinato o autonomo, anche occasionale, svolta durante il periodo di formazione.

Pertanto i candidati, al momento della presentazione della domanda, dovranno dichiarare il proprio stato occupazionale e, se occupati (sia nel caso di lavoro autonomo che nel caso di lavoro dipendente o parasubordinato), dichiarare sotto la propria responsabilità il loro impegno a non svolgere attività lavorativa retribuita durante la frequenza del percorso. Nel caso in cui si tratti di percorsi già iniziati al momento della presentazione della domanda, l'efficacia della dichiarazione dovrà decorrere dal momento di concessione della borsa.

I lavoratori dipendenti, in caso di accesso al finanziamento, dovranno essere obbligatoriamente collocati in aspettativa non retribuita dal momento di inizio del percorso e per tutta la durata di esso o, nel caso di percorsi già iniziati, dal momento di concessione della borsa. Nel caso di contratti di lavoro parasubordinato i destinatari, in caso di accesso al finanziamento, dovranno interrompere il rapporto di lavoro o, ove possibile, concordare con il proprio datore di lavoro una sospensione delle attività previste dal progetto.

L'interruzione dell'attività lavorativa secondo quanto sopra disposto dovrà risultare da idonea documentazione, da esibire in caso di accertamenti da parte dell'amministrazione e, qualora risulti che il destinatario della borsa non abbia interrotto il rapporto di lavoro entro il termine di 30 giorni (o altro termine previsto dalla normativa vigente) dal ricevimento della lettera di concessione, si procederà alla revoca del finanziamento concesso.

Non sono considerate attività lavorative incompatibili con la borsa Master and Back le attività o esperienze professionali svolte dal candidato presso l'università erogante il percorso formativo, a condizione che esse siano parte integrante di quest'ultimo; nell'ipotesi in cui l'ente riconosca un compenso e/o rimborso spese, il candidato potrà scegliere se rinunciare al compenso oppure in caso contrario, vedersi decurtata proporzionalmente la borsa Master and Back come previsto nei commi che seguono per qualsiasi altra erogazione economica non cumulabile. Sarà onere del candidato dimostrare, anche attraverso idonea attestazione da parte dell'università, l'attinenza di tali attività con il percorso prescelto.

La borsa non è cumulabile con altri contributi concessi per la stessa finalità o comunque con qualsiasi erogazione di natura economica, proveniente da enti pubblici e privati, inerente al percorso prescelto e, in caso di percezione di altre erogazioni, la borsa Master and Back sarà decurtata di una somma pari a quella erogata da altra istituzione.

Fanno eccezione i contributi erogati da enti pubblici o privati ad integrazione della borsa Master and Back nei soli casi in cui risulti comprovato da idonea dichiarazione, rilasciata dall'ente che eroga la borsa aggiuntiva, che questa è destinata a sostenere economicamente il candidato per periodi di durata del percorso eccedenti quelli finanziati con la borsa Master and Back oppure è volta a rimborsare i costi sostenuti per le tasse di iscrizione e frequenza nell'ipotesi in cui detti importi siano superiori all'importo riconosciuto dalla borsa Master and Back secondo i limiti previsti al par. 6.1 della presente Procedura. In

assenza di tale dichiarazione la borsa Master and Back sarà decurtata di una somma pari a quella erogata da altra istituzione.

Il candidato, pertanto, al momento di presentazione della domanda è tenuto a dichiarare la natura e l'entità dell'eventuale ulteriore beneficio ed a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta successivamente in merito a quanto dichiarato.

7. REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE

Nel presente paragrafo sono elencati gli adempimenti che ogni candidato è tenuto a rispettare per presentare correttamente domanda di partecipazione alla presente Procedura.

7.1 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, per via telematica entro il termine previsto attraverso la procedura on-line disponibile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sardegna.it/masterandback/>. Si intenderanno validamente presentate solo le domande regolarmente convalidate da parte del sistema con l'attribuzione del codice della pratica.

La procedura di **presentazione della domanda on line** sarà disponibile **a partire dalle ore 10.00 del 06/08/2013 e fino alle ore 13.00 del 30/09/2013**.

A conclusione della compilazione della domanda si avvierà la procedura di convalida dei dati immessi, a seguito della quale il sistema attribuirà un codice di pratica univoco e il candidato, così come consentito dal sistema, dovrà salvare il *file* così ottenuto e stampare la propria domanda di partecipazione.

Si precisa che, una volta ricevuta la convalida, la domanda dovrà essere stampata e trasmessa in formato cartaceo all'Agenzia, senza possibilità di alcuna variazione del documento stampato.

Eventuali informazioni difformi, risultanti dalla copia cartacea rispetto ai dati immessi nel modulo elettronico, non saranno prese in considerazione, fermo restando il potere dell'amministrazione di verificare l'attendibilità delle informazioni rese ed effettuare rettifiche sulla base dei dati riscontrati, se meno favorevoli all'interessato.

Anche il campo "annotazioni", previsto all'interno della procedura telematica, dovrà

necessariamente essere compilato informaticamente.

Si ricorda che, secondo quanto previsto al paragrafo 5, le graduatorie saranno stilate sulla base dei dati risultanti dalle domande convalidate on-line e la documentazione cartacea relativa a domande non inserite in graduatoria in posizione utile per il finanziamento non sarà soggetta a verifica. Pertanto, è onere e interesse dei candidati verificare attentamente la correttezza delle informazioni riportate prima di convalidare il modulo.

Per lo stesso motivo non si potrà tener conto di domande prive della convalida e del relativo codice di pratica attribuito dal sistema informatico.

La copia integrale del modulo di domanda, stampata attraverso la procedura sopra descritta, dovrà, **a pena di esclusione**, essere **datata, sottoscritta in originale dal candidato** e inserita, unitamente a tutti i documenti richiesti (elencati al par. 7.2), **in busta chiusa** da trasmettere agli uffici dell'Agenzia con le modalità di seguito descritte.

La domanda di partecipazione e tutti i documenti richiesti dovranno, **a pena di esclusione, pervenire in busta chiusa presso la sede dell'Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari**; il plico dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- **destinatario:** Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari - Italia;
- **mittente:** nome, cognome e indirizzo del candidato;
- dicitura **"Programma Master and Back – Procedura integrativa all'Avviso Pubblico 2012 – Alta Formazione"**
- **codice identificativo** assegnato alla pratica dalla procedura telematica.

Il plico potrà essere inviato tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato, oppure consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00; esclusi i festivi).

Per l'invio tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato **la spedizione** dovrà essere effettuata, **pena l'inammissibilità della domanda, entro la giornata del 30/09/2013**. In questo caso, **farà fede il timbro postale o l'attestazione di spedizione**.

Il termine per la consegna a mano all'Ufficio Protocollo è fissato, pena l'inammissibilità della domanda, entro e non oltre le ore 13.00 del 30/09/2013.

Il candidato è tenuto a custodire copia della documentazione inviata unitamente alla

ricevuta di spedizione, da presentare all'amministrazione, su semplice richiesta, in caso di ritardo, smarrimento del plico o dubbi circa l'effettiva data di spedizione del plico. In mancanza, la domanda sarà considerata inammissibile; è pertanto onere del mittente farsi rilasciare idonea ricevuta di spedizione.

Si precisa inoltre che il solo invio telematico oppure il solo invio o consegna del plico in formato cartaceo non costituisce diritto di partecipazione alla presente Proc/edura e pertanto determinerà l'inammissibilità della domanda.

7.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'INVIO CARTACEO

A pena di esclusione il plico cartaceo dovrà contenere i seguenti documenti:

a) domanda di partecipazione:

A pena di esclusione dovrà essere presentata la stampa integrale della **domanda di partecipazione prodotta a seguito della procedura telematica di convalida**, contenente il codice identificativo e priva di qualsiasi variazione. La domanda dovrà, **a pena di esclusione**, essere **datata e firmata in originale per esteso** laddove richiesto e corredata di **copia leggibile fronte-retro di un documento di identità** in corso di validità. **Non saranno in nessun caso prese in considerazione domande di partecipazione che non rispettino i suddetti requisiti.**

Nel caso in cui il candidato abbia presentato domanda di partecipazione per una delle due scadenze nell'ambito dell'Avviso pubblico 2012 Alta formazione e questa non sia stata accolta, qualora decida di **presentare istanza di finanziamento per il medesimo percorso nell'ambito della presente Procedura integrativa** non sarà necessario presentare nuovamente la documentazione di seguito elencata, se il candidato la ritiene corretta e valida anche per la nuova richiesta di finanziamento, ma sarà sufficiente la domanda di partecipazione (debitamente compilata e firmata e con allegata copia del documento di identità), corredata da una nota nella quale si richiede che si faccia riferimento alla **documentazione già consegnata** all'Agenzia in allegato alla domanda precedentemente presentata.

b) lettera di accettazione (allegato 2)

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegato un documento attestante

l'accettazione incondizionata al percorso di alta formazione per il quale si propone l'istanza di candidatura.

La lettera dovrà essere redatta su carta intestata e/o riportare il timbro ufficiale dell'università ospitante su tutte le pagine, essere firmata dal responsabile del percorso prescelto e dovrà essere presentata in originale o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000² anche dal candidato stesso che ne assume la responsabilità. Non sono considerati "in originale" – e pertanto necessitano di conformizzazione – i documenti contenenti carta intestata e/o timbri e/o firme che siano riprodotti tramite fotocopiatrice, scanner o mezzi analoghi.

Inoltre, nella lettera di accettazione deve risultare in modo chiaro la data in cui è stata ottenuta l'ammissione incondizionata. L'unico caso di accettazione condizionata ammissibile è quello relativo al pagamento delle tasse di iscrizione.

Il documento dovrà essere conforme all'allegato 2, o comunque contenere tutti gli elementi richiesti in tale modello, che **dovranno corrispondere a quanto dichiarato dal candidato nella compilazione del modulo di domanda on line.**

Si rammenta che è onere dei candidati riportare esattamente nella domanda on-line tutte le informazioni contenute nella lettera di accettazione.

Conseguentemente, se a seguito della pubblicazione delle graduatorie il candidato non si posizionasse utilmente, non potrà richiedere rettifiche d'ufficio adducendo errori rispetto al contenuto della lettera di accettazione.

Se, viceversa, il candidato abbia indicato **nella domanda online informazioni non conformi alla lettera di accettazione** e – posizionatosi utilmente – tale discrepanza sia rilevata in istruttoria, l'Agenzia provvederà a rettificare d'ufficio gli elementi di valutazione, dando prevalenza a quanto dichiarato dall'Università, anche se ciò dovesse comportare la non ammissione al finanziamento.

Nell'ipotesi in cui nella lettera di accettazione si dovesse riscontrare, nel corso della istruttoria documentale, la **totale assenza anche solo di uno degli elementi essenziali** per la valutazione del percorso, dell'ammissibilità della domanda e dell'ambito disciplinare di riferimento, si procederà all'esclusione del candidato, adottando inoltre i più opportuni

² Si precisa che la dichiarazione di conformità all'originale potrà essere resa direttamente dal candidato, inserendo sul fronte o sul retro della copia fotostatica dell'atto, la dicitura "Il sottoscritto *Cognome Nome* dichiara sotto la propria responsabilità che il presente documento è conforme all'originale" accompagnata dalla data e dalla sottoscrizione in originale.

provvedimenti nel caso di dichiarazioni false o mendaci contenute nella domanda di partecipazione.

c) (solo per i candidati con titolo di studio conseguito all'estero) dichiarazione di equivalenza del titolo e del voto conseguito, con indicazione della durata legale degli studi, rilasciata dal Ministero competente, dall'Autorità Diplomatica o da un'università o istituto d'istruzione universitaria italiana; la dichiarazione dovrà essere presentata in originale o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000. Per la dichiarazione di equivalenza del titolo non sono ammissibili dichiarazioni sostitutive rese dal candidato;

d) (nel caso in cui non sia stata resa idonea autocertificazione nella compilazione telematica del modulo di domanda) potrà essere allegata idonea documentazione, rilasciata dagli enti competenti, o autocertificazione relativa alla situazione economica familiare del candidato, riferita all'anno 2012 e calcolata secondo i parametri ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), necessaria ai fini della quantificazione della quota "contributo economico" della borsa di studio (cfr. par. 6.1, lettera b). Qualora entro i termini di scadenza della presente Procedura non sia resa alcuna dichiarazione relativa alla situazione economica, calcolata secondo i parametri previsti, **il contributo sarà diminuito della quota corrispondente alla fascia di reddito "maggiore di 80.000,00"**;

e) (solo nel caso in cui il candidato percepisca un ulteriore contributo, erogato da un ente pubblico o privato) potrà essere allegata una dichiarazione, rilasciata dall'ente che eroga il contributo aggiuntivo, in cui si attesta che questo è finalizzato a sostenere il candidato per periodi di durata del percorso eccedenti quelli finanziati con la borsa Master and Back e/o è volto a rimborsare i costi sostenuti per le tasse di iscrizione e frequenza nell'ipotesi in cui detti importi siano superiori all'importo riconosciuto dalla borsa Master and Back secondo i limiti previsti al par. 6.1, lettera b, e l'ammontare di tale contributo. La dichiarazione dovrà essere presentata in originale o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000. In assenza di tale dichiarazione, o qualora questa venga presentata oltre i termini di scadenza di cui al par. 7.1, la borsa di studio Master and Back sarà decurtata della somma relativa contributo erogato da altra istituzione;

f) (solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi dell'indennità integrativa riservata alle categorie disabili, di cui al par. 6.1, lettera b) potrà essere allegata apposita richiesta di

integrazione del contributo economico e idonea documentazione attestante l'appartenenza alle categorie disabili che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento. Tale richiesta non potrà essere presa in considerazione se presentata successivamente alla scadenza dei termini di cui al par. 7.1.

Traduzioni

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana o, se prodotta in lingua straniera (ad es. lettera di accettazione o altre dichiarazioni rilasciate dall'università ospitante), corredata da traduzione in lingua italiana secondo le modalità di seguito indicate.

La veridicità della traduzione dovrà essere attestata dagli organismi preposti, o, in alternativa, dal candidato sotto la propria responsabilità. In tal caso il candidato dovrà redigere un'apposita dichiarazione, in calce alla traduzione effettuata, datata e sottoscritta in originale e redatta secondo quanto previsto dal DPR 445/2000.

Nessun documento/elemento non tradotto in lingua italiana sarà preso in considerazione.

Non saranno in nessun caso prese in considerazione domande che non rispettino le modalità sopra descritte o che non contengano i documenti elencati, nei modi e nelle forme richieste.

7.3 DOMANDE ERRONEE O INCOMPLETE

La domanda di partecipazione può essere presentata solo una volta, pertanto è onere e interesse del candidato verificare con la massima attenzione la correttezza delle informazioni riportate al momento dell'invio telematico e la completezza della documentazione allegata per l'invio cartaceo.

In seguito alla convalida per via telematica della domanda di partecipazione, i dati vengono acquisiti dal sistema e il candidato non ha più la possibilità di intervenire in alcun modo sulla domanda né dopo il solo invio telematico né tantomeno dopo l'invio del plico cartaceo.

Annullamento

Poiché il sistema informatico non consente di annullare la domanda già presentata, nell'ipotesi di soppressione del percorso citata al paragrafo 5.4 o nel caso di errori nella compilazione della stessa, il candidato potrà presentare un'apposita domanda di

annullamento, da far pervenire possibilmente **almeno 7 giorni prima della scadenza dei termini** di cui alla presente Procedura.

Fintanto che la domanda di partecipazione sia stata inviata solo in formato telematico, il candidato potrà inoltrare tale richiesta di annullamento via e-mail, utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica fornito al momento della registrazione alla procedura telematica e avendo cura di inserire apposito avviso di ricevimento. Per poter essere esaminata tempestivamente, la richiesta dovrà essere inoltrata all'indirizzo masterandback.altiformazione@regione.sardegna.it.

Qualora invece la domanda di partecipazione sia stata già trasmessa anche in formato cartaceo, la richiesta di annullamento dovrà pervenire necessariamente in forma scritta (con idonea sottoscrizione in originale ed accompagnata da una copia del documento di identità per garantire l'autenticità della provenienza della dichiarazione), entro lo stesso termine sopra indicato, agli uffici dell'Agenzia Regionale per il Lavoro.

In entrambi i casi l'Agenzia provvederà ad avviare la procedura di svincolo dell'*account* dell'utente presso il gestore del sistema telematico in modo da consentire l'immissione telematica di una nuova domanda.

Le richieste di annullamento verranno esaminate con la massima tempestività possibile, tenuto conto del numero di istanze pervenute e secondo l'ordine cronologico di arrivo.

I candidati avranno cura di verificare attentamente il contenuto della domanda prima della trasmissione, al fine di evitare errori nella compilazione. In ogni caso, l'Amministrazione non potrà essere considerata responsabile qualora il numero di richieste di annullamento pervenute nei 7 giorni antecedenti alla scadenza non consenta di garantire per tutte il tempestivo sblocco della procedura informatica ed, in tale ipotesi, le conseguenze dell'impossibilità di annullare la domanda restano a carico del candidato.

Nell'ipotesi di presentazione plurima di domande, salvi i casi di legittimo annullamento in presenza delle circostanze sopra descritte, sarà ritenuta valida ed ammissibile esclusivamente la prima pervenuta in ordine di tempo all'Ufficio protocollo dell'Agenzia.

Documentazione integrativa o sostitutiva

Qualora il candidato si rendesse conto, successivamente all'invio del plico cartaceo - pur avendo compilato la domanda in modo corretto - di aver commesso delle irregolarità o

mananze in merito alla **documentazione** contenuta all'interno del plico già spedito all'amministrazione potrà, **a pena di decadenza entro il termine previsto dalla presente Procedura per la presentazione delle domande**, trasmettere la sola documentazione integrativa o sostitutiva con una lettera di accompagnamento nella quale deve essere richiamato, a pena di inammissibilità della nuova documentazione, il codice di pratica della domanda già presentata.

Qualora il candidato abbia commesso degli errori nella compilazione di – o abbia ommesso di inviare – una o più autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, per regolarizzare la documentazione dovrà ripresentare integralmente la dichiarazione sostitutiva corretta allegando nuovamente copia del documento di identità (anche se già contenuta nel plico precedentemente trasmesso) per garantire l'autenticità della provenienza della dichiarazione. Qualora, invece, il candidato abbia ommesso di allegare alle autocertificazioni o dichiarazioni presentate la copia del documento di identità, non potrà trasmettere la sola copia del documento ma dovrà ripresentare contestualmente anche la dichiarazione.

Regolarizzazione della documentazione

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, non sarà più consentito al candidato di regolarizzare la documentazione al di fuori dei casi previsti dall'art. 6 lett b), L. n. 241 del 1990.

In nessun caso sono suscettibili di regolarizzazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande: la mancanza di data e sottoscrizione in originale ove richiesta; la mancanza di documentazione afferente agli elementi essenziali della domanda; l'omessa presentazione di documenti previsti a pena di esclusione; l'inosservanza di adempimenti procedurali previsti nella presente Procedura; la mancata allegazione della copia del documento di identità all'istanza ed alle dichiarazioni sostitutive (è comunque sufficiente una sola copia del documento all'interno del plico, anche in presenza di dichiarazioni sostitutive plurime, salvo quanto previsto in precedenza in merito alle dichiarazioni sostitutive o integrative).

7.4 RIEPILOGO GENERALE DEGLI ELEMENTI PREVISTI A PENA DI INAMMISSIBILITA' E/O DI ESCLUSIONE

A) Requisiti dei percorsi formativi prescelti:

- devono iniziare o aver avuto inizio successivamente al conseguimento da parte del candidato della laurea specialistica o a ciclo unico, secondo il nuovo o il vecchio ordinamento.
- devono aver avuto inizio a partire dal **01/01/2012** o avere effettivamente inizio entro il **30/11/2013**;
- dovranno necessariamente concludersi (con relativo conseguimento del titolo finale) entro il termine del **30/06/2015**.
- devono garantire una durata minima complessiva - tra formazione ed eventuale stage - di almeno sei mesi (o due trimestri).
- devono prevedere un monte di lavoro pari ad almeno **1.500 ore complessive** tra lezioni frontali, laboratorio, eventuale stage e studio individuale, e/o **60 crediti formativi (CFU/ECTS)**.
- il titolo finale non deve essere rilasciato da un'università sarda e non deve essere organizzato da consorzi in cui un'università sarda sia capofila.
- non devono prevedere una quota di formazione a distanza (da realizzarsi ad esempio per via telematica, mediante supporti audio-video o per corrispondenza) superiore al 20% delle ore complessive di didattica, anche se erogati da enti operanti al di fuori del territorio regionale.
- devono rilasciare il titolo finale di master universitario di secondo livello o, esclusivamente nel caso di master erogati da università estere, il titolo finale di master universitario.
- i master erogati da scuole (ad es. *business school*) devono far capo ad un'università; limitatamente a questa tipologia è richiesto il rilascio del titolo finale di master.

B) Requisiti dei candidati:

- non devono aver compiuto, alla data di pubblicazione dell'Avviso 2012 Alta formazione (05.12.2012), i 36 anni di età o, limitatamente alle persone disabili ai sensi della Legge 68/1999, i 41 anni d'età;
- alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione (cfr. par. 7.1) e per tutta la durata del percorso per il quale si richiede il finanziamento:
 - non devono essere stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - non devono essere stati destituiti, dispensati o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- non devono essere dipendenti dell'Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna;
- devono risultare residenti, alla data di presentazione per via telematica della domanda di partecipazione o, comunque, alla data di scadenza della presente Procedura, in Sardegna da almeno 3 anni oppure, in alternativa, devono aver avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e non averla trasferita altrove per più di 5 anni;
- devono aver conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o nuovo ordinamento) o il diploma di laurea specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non inferiore a 100/110 o – per le persone disabili, ai sensi della Legge 68/1999 – con votazione non inferiore a 93/110.
- possono aver conseguito il diploma di laurea con un voto inferiore a 100/110 nella sola ipotesi in cui abbiano ottenuto l'ammissione ad un percorso formativo erogato da una delle prime 30 università per ambito disciplinare secondo la classificazione *QS World University Rankings 2012*.
- non devono aver già beneficiato di borse di studio regionali, dal 1 gennaio 2002 (si intendono esclusivamente le borse di studio regionali ex L.R. n. 28 del 1984, L.R. n. 4 del 2000, L.R. n. 7 del 2002 rilasciate per le medesime finalità per cui si intende

concorrere) nonché di qualsiasi tipologia di finanziamento nell'ambito del programma Master and Back.

C) Requisiti della domanda di partecipazione:

- deve essere presentata per via telematica entro il termine previsto, attraverso la procedura on-line e regolarmente convalidata da parte del sistema con l'attribuzione del codice della pratica.
- deve essere stampata, spedita o consegnata, unitamente a tutti i documenti richiesti (elencati al par. 7.2), in busta chiusa presso la sede dell'Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis 195, 09122 Cagliari;
- se consegnata tramite servizio postale, corriere o altro recapito autorizzato la spedizione deve avvenire entro la data di scadenza prevista dalla Procedura: in questo caso, farà fede il timbro postale o l'attestazione di spedizione;
- se consegnata a mano, dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Agenzia Regionale per il Lavoro entro la data di scadenza prevista dalla Procedura ed entro gli orari di apertura del medesimo ufficio; in questo caso farà fede il timbro di accettazione del protocollo;
- il formato cartaceo deve corrispondere alla stampa prodotta a seguito della procedura telematica di convalida, contenente il codice identificativo.
- deve essere datata e firmata in originale per esteso dal candidato laddove richiesto e corredata di copia leggibile fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

D) Requisiti della lettera di accettazione:

- deve essere conforme all'allegato 2, o comunque contenere tutti gli elementi richiesti in tale modello che siano essenziali per la valutazione del percorso e dell'ammissibilità della domanda e per l'attribuzione della graduatoria di riferimento (come ad esempio l'ambito disciplinare);
- deve attestare inequivocabilmente l'accettazione incondizionata al percorso di alta formazione per il quale si propone l'istanza di candidatura con indicazione della data in cui è stata ottenuta l'ammissione incondizionata. L'unico caso di accettazione condizionata ammissibile è quello relativo al pagamento delle tasse di iscrizione.

- deve essere, a garanzia dell'integrità e della provenienza del documento, redatta su carta intestata e/o riportare il timbro ufficiale dell'università ospitante ed essere firmata dal responsabile del percorso prescelto;
- deve essere presentata in originale o in copia autentica oppure in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000³ anche dal candidato stesso che ne assume la responsabilità: non sono considerati "in originale" – e pertanto necessitano di conformizzazione – i documenti contenenti carta intestata e/o timbri e/o firme che siano riprodotti tramite fotocopiatrice, scanner o mezzi analoghi.

Tutti gli elementi previsti dal presente paragrafo alle lett. A-D comportano l'inammissibilità e/o l'esclusione della domanda di finanziamento senza possibilità di regolarizzazione o integrazione successiva alla scadenza.

8. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e della L.R. n. 40/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile della Linea di attività Master and Back del PO FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna nella persona del Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

L'amministrazione si riserva la più ampia facoltà di effettuare gli opportuni controlli, anche successivamente all'assegnazione del finanziamento, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati in sede di presentazione della domanda oltre che della documentazione presentata per l'erogazione del finanziamento e di revocare, in presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità, il finanziamento concesso con diritto a richiedere la restituzione degli importi indebitamente percepiti ed eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

In conformità a quanto previsto nel documento "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (POR Sardegna FSE

³ Si precisa che la dichiarazione di conformità all'originale potrà essere resa direttamente dal candidato, inserendo sul fronte o sul retro della copia fotostatica dell'atto, la dicitura "Il sottoscritto *Cognome Nome* dichiara sotto la propria responsabilità che il presente documento è conforme all'originale" accompagnata dalla data e dalla sottoscrizione in originale.

2007/2013), par. 3.2, si prevede l'attivazione di apposite procedure di monitoraggio e verifica degli esiti occupazionali degli interventi. Il candidato si impegna quindi, con la partecipazione alla presente Procedura, a collaborare alle attività di monitoraggio secondo le modalità che verranno successivamente comunicate.

Tutte le informazioni relative alla presente Procedura integrativa sono disponibili alla pagina www.regione.sardegna.it/masterandback/.

Un estratto della Procedura viene pubblicato sul B.U.R.A.S., parte III, nella prima edizione disponibile.

Eventuali comunicazioni inerenti la presente Procedura potranno essere trasmesse all'indirizzo:

Agenzia regionale per il lavoro
Master and Back 2012 – Alta Formazione
Via Is Mirrionis, 195
09122 Cagliari – ITALIA

oppure consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Agenzia regionale per il lavoro negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00; esclusi i festivi).

Per qualsiasi informazione concernente il procedimento amministrativo gli interessati potranno contattare:

- l'indirizzo email masterandback.altiformazione@regione.sardegna.it
- l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito in Via Is Mirrionis, 195 - Cagliari – ITALY, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì ore 11:00-13:00; martedì e mercoledì ore 16:00-17:00, esclusi i festivi; recapito telefonico 070 606 7039.

Eventuali modifiche concernenti le modalità e gli orari, disposte successivamente alla pubblicazione della presente Procedura, saranno pubblicate sul sito internet dedicato al programma.

Tutti i provvedimenti amministrativi emanati dall'Agenzia regionale per il lavoro ed inerenti alla presente Procedura possono essere impugnati dinanzi al TAR Sardegna, a pena di

decadenza, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione, notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

L'Agenzia regionale per il lavoro si riserva la facoltà di sospendere, modificare e/o annullare la procedura in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si rende noto che:

1. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti al programma Master and Back è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti;
2. Il trattamento sarà svolto, anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati presso l'archivio cartaceo dell'Agenzia regionale per il lavoro oltre che inseriti in un'apposita banca dati elettronica detenuta dall'Agenzia regionale per il lavoro e gestita in collaborazione con Sardegna IT S.r.l. società "in house" della Regione Autonoma della Sardegna a supporto della realizzazione del Sistema Informativo Regionale;
3. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente Procedura e la sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati; l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di accedere ai benefici del programma Master and Back.
4. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento possono essere comunicati a terzi solo ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente Procedura e soltanto nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

5. I dati personali non sono comunque soggetti a diffusione, salva la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi e non ammessi ai benefici di cui alla presente Procedura comprensive degli estremi identificativi della domanda e del candidato.
6. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
7. L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l'Agenzia regionale per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna.